LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA SCHOOL OF LAW

Con il supporto di

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 4\2024

- Una raffinata tecnica di curvatura del diritto penale alle esigenze della produzione: "ritorna" lo scudo dell'ex Ilva di Taranto di G. RUGGIERO
- La direttiva 2024/1203/UE in materia di tutela penale dell'ambiente: novità processuali e organizzative di E. GRISONICH
- La valorizzazione della responsabilità degli enti nella nuova direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: brevi note de jure condendo di N. BALDELLI
- Appunti sui profili penalistici del d.d.l. S. 1308 in materia di tutela penale degli animali di F. FASANI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



APPUNTI SUI PROFILI PENALISTICI DEL D.D.L. S. 1308 IN MATERIA DI TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI

NOTES ON THE CRIMINAL PROFILES OF BILL S. 1308 REGARDING THE CRIMINAL PROTECTION OF ANIMALS

di Fabio FASANI

Abstract. Il saggio esamina, a prima lettura, i profili penali del d.d.l. S. 1308 in materia di tutela penale degli animali, soffermandosi sulla novella più rilevante, ossia quella concernente la definitiva uscita di scena del "sentimento per gli animali" e l'affermazione dell'animale in sé come bene giuridico protetto dal legislatore penale.

Abstract. The essay provides a preliminary analysis of the criminal aspects of Bill S. 1308 on the criminal protection of animals, focusing on its most significant reform: the definitive removal of the "sentiment for animals" and the recognition of the animal itself as a legally protected entity under criminal law.

Parole chiave: Tutela penale degli animali, maltrattamento di animali, animale come bene giuridico

Key words: Criminal protection of animals, mistreatment of animals, animal as a legally protected entity



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il disegno di legge C. 30 naufragato alla Camera del Deputati e l'approdo al disegno di legge S. 1308 – 3. La modifica alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale – 4. Gli inasprimenti sanzionatori e le nuove circostanze aggravanti – 5. La nuova fattispecie di partecipazione a combattimenti tra animali – 6. Gli ulteriori interventi penalistici – 7. Conclusioni e prospettive.

1. Premessa

Tra tentativi di fughe in avanti e precipitose ripiegate, la tutela penale degli animali affronta, a livello nazionale e internazionale, un periodo di forti turbolenze, legate alla difficile convivenza di plurimi principi e interessi contrapposti. Per chiarire la forza di queste tensioni, è sufficiente citare alcuni dei fattori coinvolti: il crescente interesse (e consenso) sociale verso la protezione degli animali e persino verso il riconoscimento, in capo agli stessi, di veri e propri diritti, analoghi a quelli tradizionalmente elaborati a vantaggio dell'essere umano; l'interesse sociale ed economico allo sfruttamento degli animali per finalità alimentari; l'interesse solidaristico all'impiego degli animali nel contesto della ricerca scientifica; il rispetto di taluni dettami religiosi che impongono forme cruente di uccisione degli animali; la necessità di considerare tradizioni culturali, ancora fortemente condivise in certi gruppi sociali, che prevedono l'impiego di animali in manifestazioni, gare e giochi che comportano trattamenti quantomeno contrari alle caratteristiche etologiche degli animali medesimi; i crescenti tentativi di "umanizzazione" dell'animale, i quali, benché animati da spirito di benevolenza, si traducono sovente in forme egoistiche di allontanamento dell'animale da una vita secondo natura.

In questo campo minato tenta di muoversi il legislatore internazionale e sovranazionale (il cui compito è reso ancora più difficile dall'eterogeneità della sensibilità che ciascuna comunità nazionale manifesta nei confronti degli animali¹), tentano di

1

¹ Una conferma evidente di questo assunto è data dall'art. 13 TFUE, ove si dice che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti", ma subito dopo si precisa che devono essere nel contempo rispettate "le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale". In tema LOTTINI, Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea, in Cult. e dir., n. 1-2/2018, p. 27 ss.; MADEO, Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali, in Leg. Pen., 8/11/2023, p. 1 ss.



muoversi i legislatori degli altri Paesi e tenta naturalmente di muoversi anche il legislatore italiano. Una prova dell'attuale vitalità della politica nel settore degli animali è data dalle riforme, concluse o in cantiere, in materia di caccia, circhi e giardini zoologici, delle quali sarebbe un fuor d'opera parlare in questa sede.

Dal medesimo punto di vista, in ambito nazionale, appare interessante e istruttiva la vicenda parlamentare del disegno di legge intitolato "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", originariamente presentato alla Camera dei Deputati nel 2022 con n. C. 30² e oggi all'esame del Senato della Repubblica con n. S. 1308³.

Alcune riflessioni, a prima lettura, sull'*iter* parlamentare del citato disegno di legge e sulla sua attuale struttura permettono, infatti, di intravedere, unitamente alle ormai consuete e deprecate linee-guida di politica criminale che caratterizzano la recente legislazione penale, anche le spinte delle forze contrapposte che invadono il campo della tutela penale degli animali. Come si dirà, infatti, l'originario testo, dai contenuti (più nel male che nel bene) dirompenti, è stato quasi radicalmente svuotato in sede di approvazione alla Camera dei Deputati, lasciando ora all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge ben poco significativo, con una sola ma rilevante eccezione legata – come si vedrà – al definitivo sdoganamento della tutela diretta dell'animale, come bene giuridico autonomo.

2. Il disegno di legge C. 30 naufragato alla Camera del Deputati e l'approdo al disegno di legge S. 1308

In una prima fase – come anticipato – le istanze di riforma di taluni parlamentari italiani sono state condensate all'interno del disegno di legge C. 30, presentato alla Camera il 13 ottobre 2022. Si trattava di un testo senza dubbio audace, che avrebbe arricchito notevolmente l'arsenale penalistico posto a tutela degli animali.

² Il testo originario del d.d.l. n. C. 30 è reperibile all'indirizzo https://documenti.camera.it/leg19/pdl/p-df/leg.19.pdl.camera.30.19PDL0001290.pdf.

³ Il testo del d.d.l. n. S. 1308, attualmente all'esame del Senato, è reperibile all'indirizzo *https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01435682.pdf*.



Proprio le spinte animaliste alla base della proposta, tuttavia, si traducevano, all'interno del dettato normativo, in taluni evidenti eccessi punitivi e in alcune palesi aporie sistematiche, tali da rendere inaccettabile una rilevante parte delle proposte formulate al Parlamento.

Non vale certo la pena di procedere all'esegesi puntuale di un testo ormai definitivamente naufragato nel corso dei lavori parlamentari. Tuttavia, può essere interessante, anche in vista di eventuali future riforme, citare quattro delle più evidenti criticità del d.d.l. C. 30.

La prima era legata all'abrogazione *tout court* dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., la quale non sembrava fare debitamente i conti con la circostanza che tale disposizione di raccordo, al di là di una generica ripresa, sul piano dell'antigiuridicità, del principio di cui all'art. 51 c.p., possiede attualmente funzioni ben più complesse e diversificate. Tra queste non possono essere scordate la funzione di soluzione del conflitto apparente tra norme sanzionatorie penali e amministrative (che va al di là del semplice principio di specialità), nonché la funzione di filtro di taluni interessi socio-culturali di matrice consuetudinaria⁴. Funzioni queste ultime che il d.d.l. C. 30 intendeva inibire, in assenza di un compiuto confronto con i problemi sottesi, come conferma il sintetico (e non condivisibile) riferimento, contenuto nella relazione introduttiva, alla natura "pleonastica" della disposizione.

La seconda criticità era legata alla criminalizzazione a titolo di delitto, da parte dell'art. 5 del d.d.l. C. 30, delle ipotesi colpose di uccisione e di maltrattamento di animali. Tale scelta, da un lato, si poneva in evidente contrasto con i principi di sussidiarietà e frammentarietà del diritto penale, in ragione della punizione a titolo di colpa di condotte che ledono un bene giuridico che assume un valore non sufficientemente rilevante all'interno del nostro ordinamento. Dall'altro lato, la fattispecie avrebbe ingrossato le fila (già solide) delle norme simboliche e ineffettive, apparendo materialmente impossibile e certamente non auspicabile l'apertura di infiniti procedimenti penali a seguito dell'involontaria uccisione o lesione di animali (ricci e nutrie schiacciati sull'asfalto da

-

⁴ Sul punto sia consentito il rinvio a FASANI, *La selezione e la graduazione dell'ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento degli interessi politico-criminali*, in *JUS-Online*, n. 5/2020, p. 144 ss.



automobilisti in eccesso di velocità; salmerini triturati in centrali idroelettriche non dotate di adeguati filtri di protezione; gatti morti di freddo in alta montagna per essersi il padrone dimenticato la gattaiola chiusa).

La terza criticità era legata a palesi difetti di coordinamento sistematico, come conferma la circostanza che, in base all'art. 6 del d.d.l. C. 30, il nuovo art. 544-*ter* comma 2 c.p. avrebbe dovuto punire l'abbandono di animali con una pena non solo del tutto spropositata (da uno a cinque anni di reclusione e da 5.000 a 30.000 euro di multa), ma addirittura più alta di quella prevista dall'art. 591 c.p. per l'abbandono di minori (da sei mesi a cinque anni di reclusione).

La quarta e ultima criticità – che, tra le tante, merita di essere qui ricordata – è quella relativa al tentativo di introdurre, all'art. 441-bis c.p., la curiosa fattispecie di "Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali". Tale norma, se approvata, avrebbe punito il semplice possesso di esche o bocconi oggettivamente capaci di "causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale" e ciò a prescindere da qualsivoglia condotta diretta a provocare tali ultimi eventi e persino a prescindere dal fine (dolo specifico) di provocare gli eventi medesimi. Ipotesi delittuosa che avrebbe messo a dura prova chiunque, per pigrizia, avesse omesso di sbarazzarsi del cibo avariato presente in frigorifero.

Fortunatamente, peraltro, i lavori parlamentari – come si diceva – hanno messo in luce le molteplici aporie del testo originariamente presentato e hanno portato la Camera dei Deputati a licenziare, infine, un articolato totalmente difforme, in quanto depurato dalla quasi totalità dei contenuti più dirompenti originariamente previsti.

L'effetto è stato quello di un radicale svuotamento del d.d.l., il quale è oggi all'esame del Senato, con n. S. 1308, in una versione che – come si dirà a breve – si risolve in un consueto e modesto inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie relative alla tutela degli animali. Vale, comunque, la pena di passare brevemente in rassegna i contenuti della nuova proposta di legge, prendendo le mosse dall'unica novella dotata di rilievo, ossia quella relativa alla definitiva identificazione dell'animale quale diretto destinatario della tutela penale apprestata dall'ordinamento.



3. La modifica alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale

L'art. 1 del d.d.l. S. 1308 contiene quella che – come anticipato – sembra essere la più rilevante tra le novità introdotte. La proposta, in particolare, è quella di modificare la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, che abbandonerebbe il tradizionale riferimento ai "delitti contro il sentimento per gli animali", andando a prevedere semplicemente i "delitti contro gli animali". Si tratta del completamento di un cammino rivoluzionario, che ha portato gli animali a divenire oggetto di tutela diretta da parte del legislatore.

Gli sviluppi di questo percorso sono complessi e possono essere qui solamente sintetizzati⁵.

In particolare, è noto come la storica "etichetta" legislativa abbia portato la dottrina maggioritaria a ritenere che il bene giuridico protetto dal legislatore penale sia il *sentimento per gli animali*, quale "forte reazione sentimentale nell'animo umano"⁶. La protezione dell'animale, in sostanza, sarebbe mediata dalla pietà provata dall'essere umano verso la sofferenza dell'animale stesso, con una serie di conseguenze – come tornerò a dire in conclusione – in tema di tipologia di animali protetti, pubblicità delle condotte di maltrattamento, rilevanza della variabilità della coscienza collettiva ecc.

Questa impostazione, nel corso degli anni, è rimasta dominante e ciò persino quando la riforma del 2004 (l. n. 189/2004) ha rivoluzionato le fattispecie poste a tutela degli animali, introducendo una serie di indici chiaramente significativi della volontà di proteggere, in via diretta, l'animale, evitandone ipotesi non necessarie di morte e sofferenza. Nonostante tali "spie lessicali", infatti, la letteratura dominante ha continuato

⁵ Per approfondimenti cfr. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. It. D.P.P.*, 2017, p. 711 ss.

⁶ D'ALESSANDRO, pre art. 544-bis c.p., in Commentario breve al codice penale (a cura di FORTI – RIONDATO – SEMINARA), 7^a ed., Padova, 2024, p. 2057. Nello stesso senso cfr. anche, ex plurimis, GATTA, sub art. 544-bis c.p., in Codice Penale Commentato (diretto da DOLCINI - GATTA), 5^a ed., vol. 3, Milano, 2021, p. 591; NAPOLEONI, sub art. 544-bis, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina (a cura di LATTANZI - LUPO), vol. 4.2, Milano, 2022, p. 1450.

⁷ BASINI, *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in *Trattato di diritto penale*. *Parte speciale* (a cura di CADOPPI – CANESTRARI – MANNA – PAPA), vol. 6, Torino, 2009, pp. 181. Per un approfondimento delle "testimonianze [...] implicite ed esplicite" che possono essere tratte dalla lingua del diritto a favore del riconoscimento di una tutela diretta degli animali, cfr., per tutti, LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in *La questione animale* (a cura di CASTIGNONE - LOMBARDI VALLAURI), Milano, 2012, p. 249 ss.



a fare riferimento alla rubrica del titolo IX-bis, ritenendo perdurante l'interesse legislativo per il sentimento umano di pietà e compassione⁸.

Solo una parte minoritaria della dottrina, per contro, ha ritenuto che, quantomeno a partire dal 2004, il legislatore abbia deciso, a dispetto di quanto indicato nella citata rubrica, di proteggere direttamente l'animale⁹, giungendo a sostenere che, con i reati in discorso, il legislatore penale tuteli, in via immediata e diretta, l'animale come bene giuridico¹⁰.

Ebbene, da tale punto di vista, il d.d.l. in commento, attuando anche l. cost. n. 1/2022 (che ha modificato l'art. 9 Cost. introducendo l'obbligo per lo Stato di procedere alla "tutela degli animali" l), intende condivisibilmente portare a compimento questo percorso ormai ineluttabile, confermando, attraverso la rimozione dell'unico indice legislativo (il "sentimento", appunto) ancora ostinatamente ancorato a un'impostazione culturale del tutto superata, che il bene giuridico protetto dal legislatore è ora l'animale.

Come ho già avuto modo di sostenere altrove¹², peraltro, ritengo che questo doveroso riallineamento tra la rubrica del titolo IX-*bis* e il tenore normativo delle fattispecie di cui all'art. 544-*bis* ss. c.p., lasci totalmente impregiudicata una diversa questione, spesso erroneamente connessa a doppio filo con quella, qui discussa, del bene protetto. Mi riferisco al diverso problema legato al riconoscimento o meno di veri e propri "diritti" in capo agli animali¹³. Che l'animale sia il bene giuridico protetto, infatti, non

⁸ Per un quadro sugli argomenti posti a sostegno di questo perdurante orientamento sia consentito ancora il rinvio a FASANI, *L'animale come bene giuridico*, cit., p. 716 ss.

⁹ In questo senso RUGA RIVA, Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile, in Leg. pen., 13/05/2021; ID., Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nella fattispecie di maltrattamento di animali?, in Questa Rivista, n. 4/2020, p. 79 ss.; MADEO, Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali, cit., p. 13. Per una soluzione simile cfr. anche MASSARO, I reati "contro gli animali" tra aspirazioni zoocentrichee ineliminabili residui antropocentrici, in Cultura e diritti, n. 1-2/2018, p. 83 ss.

¹⁰ FASANI, L'animale come bene giuridico, cit., spec. p. 742 ss.

¹¹ In tema VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE-Online*, n. 2/2022, p. 1111 ss.; CERINI - LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 4/10/2023.

¹² Vd. ancora FASANI, *L'animale come bene giuridico*, cit., p. 733 ss.

¹³ Il riferimento va a quella corrente minoritaria che, nella letteratura penalistica, ha sostenuto l'esistenza di veri e propri "diritti" in capo agli animali, sicché tali diritti sarebbero i beni protetti e gli animali sarebbero addirittura i soggetti passivi dei reati posti a loro protezione. In questo senso CALABRIA, *La tutela penale degli animali: principi ispiratori ed oggetto di tutela*, in *Ind. Pen.*, 1992, p. 442 ss.; MADEO, *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), Torino, 2013, p. 285 ss.; VALASTRO, *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, in



significa affatto che l'animale debba avere dei diritti in senso tecnico e, men che meno, che esso debba avere dei diritti simil-umani¹⁴.

Né è da ritenere che l'interesse per questo cambio di passo del legislatore sia esclusivamente filosofico-speculativo. Al contrario, la conferma legislativa che ad essere protetto è l'animale in sé (e non un sentimento umano di pietà e compassione) comporta una serie di conseguenze significative a livello interpretativo. Ne possono essere qui sintetizzate solo alcune: l'estensione del concetto di "animale" nel diritto penale a tutte le specie animali¹⁵ e, comunque, sicuramente non solo a quelle "nei cui confronti l'uomo prova sentimenti di pietà e di compassione", quelle cioè "che l'uomo non tollera vedere soffrire" l'assenza della necessità che le fattispecie penali a danno degli animali abbiano una dimensione pubblica o, comunque, che le relative offese siano percepibili da più persone; l'immunità del diritto penale alla variabilità dei sentimenti nei confronti degli animali che si possono manifestare come dipendenti da una serie di condizioni (gruppo sociale, momento storico, caratteristiche dell'animale in sé e nel suo rapporto con l'uomo ecc.).

Si tratta di profili estremamente rilevanti, che meriteranno ulteriori approfondimenti qualora il d.d.l. in commento divenga legge dello Stato.

4. Gli inasprimenti sanzionatori e le nuove circostanze aggravanti.

Si è anticipato come, contrariamente a questa rilevante novella, acquisiscano un rilievo modesto le restanti modifiche che il d.d.l. S. 1308, ormai – come visto – del tutto depotenziato, apporterebbe al sistema penale.

Per un codice degli animali (a cura di MANNUCCI - TALLACCHINI), Milano, 2001, p. 96 ss. Per un perspicuo cenno al problema vd. anche DONINI, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg, in Riv. It. D.P.P., 2008, p. 1577 ss., nt. 80.

¹⁴ Sul punto vd. già FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in *Per un codice degli animali* (a cura di MANNUCCI - TALLACCHINI), Milano, 2001, p. 86.

¹⁵ Ho proposto altrove che il concetto di animale venga interpretato quale elemento normativo di natura descrittiva: FASANI, *La nozione di "animale" nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2020, p. 291 ss.; in tema cfr. anche RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 3^a ed., Torino, 2016, p. 308.

¹⁶ Così, nella dottrina tradizionale, COPPI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, p. 266. Nello stesso senso MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. IX, pt. II, Torino, 1939, p. 834.



Da questo punto di vista, meritano anzitutto un cenno gli inasprimenti del trattamento sanzionatorio che ormai rappresentano una costante di ogni provvedimento legislativo in materia penale.

Non è qui il caso di riprendere le complesse elaborazioni della letteratura, che hanno analizzato, in termini critici, quelle tendenze politico-criminali ormai note che possiamo polarizzare attorno ai concetti di "overcriminalization" ¹⁷ e di "sanzionorrea" ¹⁸.

Pare sufficiente appuntare, in questa sede, tre assunti ormai sufficientemente assodati in dottrina, che permettono di destabilizzare le radici di una tendenza legislativa tanto consolidata quanto irrazionale: i) i rialzi di pena sono ormai sovente operati dal legislatore a prescindere da ogni verifica circa il rispetto dei principi fondamentali di politica-criminale, primi fra tutti quelli di effettività, offensività, proporzionalità; ii) se dubbi continuano a permanere, in generale, in merito alla verifica empirica del funzionamento del principio di deterrenza, risulta ormai pacificamente sconfessata l'idea che la deterrenza possa aumentare con l'aumentare della pena¹⁹; iii) gli inasprimenti sanzionatori acquisiscono, in questo modo, una dimensione prettamente retributivo-vendicatoria, ovvero una dimensione paternalistico-simbolica, rispondendo, in ogni caso, a una precisa "domanda" proveniente dal corpo sociale²⁰.

Ebbene, così chiarito il quadro (ir)razionale nel quale si collocano i continui rialzi di pena operati dal legislatore, sembrano perfettamente coerenti con l'impianto sin qui descritto gli interventi proposti dal d.d.l. in commento. Gli aumenti in discussione, infatti, paiono destinati ad essere attratti entro l'orbita del diritto penale *simbolico*, se è vero che gli stessi, in ragione della loro marginalità, non sembrano in grado di modificare l'attuale tendenza, in questo settore, alla fuga dalla sanzione attraverso strumenti che incidono sulla punibilità, primo fra tutti quello della sospensione condizionale della pena.

¹⁷ HUSAK, Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, New York, NY, 2008; LUNA, The Overcriminalization Phenomenon, in 54 Am. U. L. Rev., 2005, p. 703 ss.

¹⁸ FORTI, *La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei saperi*, Milano, 2018, pp. 124 e 134 ss.

¹⁹ In questi termini, vd. già M. ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano*, in *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati* (a cura di M. ROMANO – STELLA), Bologna, 1980, p. 158. Più di recente, si veda l'approfondimento di CENTONZE, *La parabola della deterrenza*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. I, Milano, 2022, p. 295 ss.

²⁰ PALIERO, Il mercato della penalità. Bisogno e meritevolezza di pena nel razionale della punitività, Milano, 2021, passim.



Scendendo più nel dettaglio, ma rinviando al testo del d.d.l. per i profili "numerici", modesti incrementi sanzionatori sono previsti per i reati codicistici di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727, 727-bis e 733-bis c.p., nonché per le fattispecie previste dagli artt. 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.

Sempre nell'orbita degli inasprimenti sanzionatori si collocano le quattro aggravanti che ancora il d.d.l. S. 1308 contempla e che rappresentano le uniche "sopravvissute" rispetto alle plurime ipotizzate dal vecchio d.d.l. C. 30. Tre di queste aggravanti sono previste dall'art. 4 del d.d.l., il quale sancisce che le pene di cui agli artt. da 544-bis a 544-quinquis c.p. siano aumentate "a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso". L'ultima circostanza è, invece, prevista dal successivo art. 5 del d.d.l. che contempla un'aggravante indipendente per il solo art. 544-bis c.p. qualora il fatto sia commesso "adoperando sevizie o prolungando volutamente la sofferenza dell'animale".

Volendosi soffermare brevemente sulle circostanze menzionate, non possono essere sottaciute alcune note critiche.

Prendendo le mosse dall'aggravante della pluralità di animali e da quella del volontario prolungamento delle sofferenze, va detto, anzitutto, come appaia chiaro il *rationale* dell'aggravamento di pena, che si lega a specifici *quid pluris* di disvalore: il fatto di ledere più volte il bene giuridico in un caso; il fatto di lederlo più acutamente nell'altro caso. Ciò che stona, tuttavia, è che queste aggravanti appaiono impostate nella vecchia logica del bene-sentimento e sembrano rinnegare il cambio di prospettiva che lo stesso d.d.l. – come detto – introduce all'art. 1. Quanto al caso in cui ad essere uccisi o, comunque, maltrattati siano più animali, anzitutto, l'emersione del bene-animale dovrebbe comportare la sussistenza di un concorso di reati e non il più mite trattamento sanzionatorio che discende dalla sussistenza di un singolo reato aggravato; soluzione che sembra piuttosto ancorata all'idea del bene-sentimento. Parimenti, sempre nell'ottica della tutela del bene-animale, non si comprende perché l'aggravante del prolungamento della sofferenza sia imputata, in deroga all'art. 59 co. 2 c.p., solamente a titolo di dolo



("volutamente"), così andandosi a legare a un requisito di crudeltà, chiaramente inquadrabile in una logica d'autore, piuttosto che nella logica della protezione dell'integrità psico-fisica dell'animale (la quale riceve identico nocumento a prescindere dal requisito psicologico del soggetto agente).

Più consueta, nella sua struttura, appare l'aggravante data dalla "presenza di minori", la quale ricalca l'analoga circostanza che l'art. 61 n. 11-quinquies c.p. riserva ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità persona e la liberà personale²¹. Di tale aggravante sono, peraltro, ampiamente note tanto la condivisibile ragione giustificatrice (legata alla contestuale lesione del bene giuridico del corretto sviluppo psichico dei minori), quanto le derive applicative del diritto vivente. Quest'ultimo, in particolare, rinnegando la *ratio* appena citata, concepisce la circostanza in termini meramente letterali-oggettivi, giungendo a ritenerla configurabile anche in presenza di neonati di pochi mesi e di altri minori che non sono minimamente in grado di percepire il disvalore delle condotte di violenza commesse in loro presenza²² e così, ancora una volta, concentrandosi più sulla "malvagità" del soggetto agente che sulla reale (pluri)offensività della condotta.

Merita, infine, un cenno la nuova aggravante della diffusione, con strumenti telematici, di video e immagini raffiguranti gli atti di violenza commessi ai danni degli animali. Anche in questo caso, alcuni dubbi sorgono non tanto in relazione alla formulazione della circostanza, di per sé abbastanza chiara, quanto piuttosto in riferimento alla logica politico-criminale che starebbe alla base dell'aumento sanzionatorio. Normalmente le circostanze, presenti trasversalmente nel codice penale, che posseggono una struttura simile rispetto a quella in commento puniscono l'uso di strumenti informatici quale forma di maggior danno per il bene giuridico protetto; un maggior danno che deriva dalla più capillare diffusività che si lega abitualmente all'utilizzo di tali strumenti. È così, a titolo meramente esemplificativo, razionale che sia prevista un'aggravante se l'addestramento con finalità di terrorismo avviene attraverso

²¹ In tema, *ex plurimis*, MARINUCCI – DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 12 ed., Milano, 2023, p. 696 ss.; GIUGNI, *sub* art. 61 c.p., in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI - RIONDATO - SEMINARA), cit., p. 370.

²² Cfr. Cass. Sez. VI n. 55833 del 18 ottobre 2017, in *Cass. pen.*, 2018, p. 2014 ss., con nota di ROSSI, *L'aggravante di cui all'art. 61, n. 11*-quinquies *c.p.* Conf. Cass. Sez. III, n. 46236 del 5 giugno 2024.



l'impiego di strumenti informatici (art. 270-quinquies c.p.), poiché essi permettono di raggiungere una platea più numerosa e spazialmente distribuita, ed è altresì razionale che tale aggravante caratterizzi la cd. fattispecie di revenge porn (art. 612-ter c.p.), poiché in quel caso i beni della dignità personale, della riservatezza e della reputazione sono sicuramente aggrediti in modo più veemente qualora le immagini sessualmente esplicite siano trasmette, in modo non consensuale, attraverso la rete, anziché ad esempio brevi manu in formato cartaceo. Ebbene, in questa logica sembra da escludere che la diffusione delle immagini relative alle condotte di cui agli artt. 544-bis ss. c.p. possa incidere sul bene-animale, posto che la vita e il benessere degli animali stessi non risentono certo di tale diffusione. Né pare possibile concentrarsi sullo sviluppo psichico dei destinatari, atteso che – diversamente da caso appena visto della presenza di minori – la diffusione può benissimo essere diretta a maggiorenni, sicché ogni concessione in questo senso si inquadrerebbe quale inammissibile forma di paternalismo penalistico. Non resta, dunque, che ritenere che l'aggravante in commento introduca differenti profili di plurioffensività, andando di fatto a integrare una peculiare forma di apologia di reato (apologia che - non a caso – contempla analoga aggravante all'art. 414 c.p.), che si distingue dalla fattispeciemadre poiché non richiede che la condotta sia realizzata "pubblicamente".

Il quadro tracciato ha più scuri che chiari. Le dinamiche di inasprimento sanzionatorio, infatti, per quanto parzialmente comprensibili, non sembrano superare un vaglio di stretta razionalità, andandosi perfettamente a inquadrare nell'inarrestabile corrente politico-criminale che cerca di attrarre il consenso sociale attraverso continui innalzamenti di pena, che non comportano costi per lo Stato e che rappresentano lo strumento più rassicurante tra quelli inefficienti.

5. La nuova fattispecie di partecipazione a combattimenti tra animali.

L'art. 3 del d.d.l. in commento intende novellare l'art. 544-quinquies c.p., relativo al divieto di combattimenti tra animali. A margine dei già descritti incrementi sanzionatori, il d.d.l. interviene anche introducendo una nuova ipotesi di reato che va a sommarsi alle plurime già presenti.



In particolare, l'art. 544-quinquies c.p. attualmente prevede quattro diverse fattispecie delittuose. Il primo comma, attraverso l'impiego della tecnica casistica, punisce chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Il secondo comma, alla prima parte, punisce con una pena ridotta chi, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 1, "allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma". Lo stesso comma 2, nella seconda parte, applica la medesima pena "ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti". Il terzo comma, infine, punisce "chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma".

Ebbene, il d.d.l. in commento interviene, nello specifico, sulla seconda parte del secondo comma introducendo, quale ulteriore fattispecie autonoma di reato, l'ipotesi di chi "partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma".

In sostanza – e per esclusione – l'intento del legislatore sarebbe quello di colpire non solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono il combattimento; allevano o addestrano gli animali destinati al combattimento; sono proprietari o detentori degli animali coinvolti nel combattimento medesimo; ma anche coloro che si limitano a "partecipare".

D'altro canto, tale ultima condotta deve anche necessariamente distinguersi rispetto a ogni ipotesi di concorso nei reati di cui ai commi precedenti, atteso che, ai sensi della medesima disposizione, sono già agevolmente punibili tutte le forme di

_

²³ Sull'attuale formulazione dell'art. 544-quinquies c.p. e sulle principali problematiche interpretative che essa suscita cfr. NAPOLEONI, sub art. 544-quinquies, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina (a cura di LATTANZI - LUPO), vol. 4/2, Milano, 2022, p. 1480 ss.; GATTA, sub art. 544-quinuies c.p., in Codice Penale Commentato, cit., p. 624 ss.; CAPUTO, sub art. 544-quinquies c.p., in Commentario breve al codice penale (a cura di FORTI – RIONDATO – SEMINARA), cit., p. 2065 ss.; e, volendo, FASANI, I reati contro gli animali: una nuova lettura?, in Arch. Pen., n. 3/2022, p. 11 ss.



"partecipazione", materiale o morale, che in qualche modo *agevolino* l'organizzazione del combattimento, secondo l'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante²⁴.

Ne discende che l'unica possibilità di ritagliare uno spazio applicativo per la nuova ipotesi di reato è quello di ritenere che essa punisca coloro che si limitino ad assistere ai combattimenti o alle competizioni non autorizzate. Tale soluzione, tra l'altro, pare corroborata dall'impiego della locuzione "a qualsiasi titolo", la quale, benché tecnicamente destinata a rivelarsi una superfetazione, suggerisce l'idea che il legislatore abbia volute estendere al massimo l'ambito della tipicità.

Si tratterebbe, in definitiva, di un'ipotesi di reato che trova un equivalente esclusivamente nel settore degli spettacoli di pornografia minorile, laddove il legislatore, all'art. 600-ter, comma 6, in esecuzione della Convenzione di Lanzarote, ha deciso nel 2012 di punire anche solo chi "assiste" agli spettacoli medesimi, ossia coloro che sono "presenti a uno spettacolo [...] anche solo passivamente, nella condizione di mero spettatore "25.

Se non che tale scelta politico-criminale, ritenuta improntata agli schemi del diritto penale del nemico e giustamente posta in discussione persino in un settore come quello della pedopornografia, criminologicamente delicato e connotato da un bene giuridico di estrema importanza²⁶, appare davvero sproporzionata nell'ambito della tutela penale degli animali. Nonostante il rilievo tutto sommato modesto del bene giuridico (come confermano le cornici sanzionatorie), la scelta legislativa è, infatti, quella di creare una fattispecie di pericolo presunto, estremamente arretrata, che giunge a punire, a conti fatti, forme di mera connivenza, attuate da chi resta impassibile ad assistere a uno spettacolo, senza in alcun modo agevolarne lo svolgimento.

6. Gli ulteriori interventi penalistici

²⁴ Sui ristretti margini applicativi che già caratterizzano le attuali fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 544-bis c.p., in ragione dell'estrema difficoltà che le condotte qui definite non si traducano in contributi concorsuali rispetto alla condotta base di chi promuove, dirige od organizza combattimenti, cfr. ARDIA, La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona. Il commento, in Dir. Pen. Proc., 2004, p. 1472.

²⁵ FERLA, *sub* art. 600-*ter* c.p., in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI – RIONDATO - SEMINARA), cit., p. 2337.

²⁶ MAUGERI, Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati, in Riv. It. D.P.P., 2020, p. 919.



Meritano, infine, un cenno due ulteriori interventi di carattere penalistico che il d.d.l. in commento apporta, rispettivamente, al c.p. e al d. lgs. 231/01.

Il primo consiste in una rimodulazione del delitto di cui all'art. 638 c.p., il quale – come noto – ha un'origine ben più risalente rispetto agli artt. 544-*bis* ss. e punisce, secondo un'impostazione politico-criminale ben lontana dall'attuale, il patrimonio di coloro che posseggono animali che vengono da taluno uccisi, resi inservibili o deteriorati.

La pena, prevista dal legislatore del 1930, è – non a caso – particolarmente contenuta (fino a un anno di reclusione o fino a 309 euro di multa) e aumenta solamente al secondo comma, laddove, ad essere uccisi o resi inservibili, sono tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria ovvero bovini o equini anche non raccolti in mandria, ossia animali che, per caratteristiche e/o per numero, posseggono un rilevante valore economico²⁷.

Ora, il vero problema della citata ipotesi di reato è che essa, nella sua forma base, è stata, a partire dal 2004, sostanzialmente disapplicata, poiché la clausola di sussidiarietà espressa in essa contenuta ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") ha reso onnivore le fattispecie di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., che prevedono pene più elevate. Questo punto di diritto è confermato anche dalla giurisprudenza più recente, la quale ha osservato che "il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen. "28."

Un teorico margine applicativo, per contro, è rimasto in relazione al secondo comma dell'art. 638, la cui pena, più elevata rispetto a quella attualmente prevista agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., impedisce l'attivazione della clausola di sussidiarietà espressa.

Alla luce di questo quadro normativo, la scelta del d.d.l. in commento è, in sintesi, quella di abrogare l'attuale primo comma dell'articolo in commento – come visto, ormai sostanzialmente inapplicabile – e di rendere fattispecie autonoma l'ipotesi aggravata, attualmente prevista al secondo comma.

²⁷ Per un inquadramento BARAZZETTA, *sub* art. 638 c.p., in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI - RIONDATO - SEMINARA), cit., p. 2680 ss.

²⁸ Cass. Sez. III, n. 37847 del 15 giugno 2023.



Ora, se, a livello politico-criminale, la scelta può apparire razionale per le ragioni appena spiegate, qualche perplessità sorge in relazione alla scelta tecnica operata dal disegno di legge. Piuttosto che lasciare isolata all'art. 638 c.p. una peculiare ipotesi aggravata di reato contro il patrimonio, sarebbe stato sicuramente auspicabile prevedere, nell'unitario contesto normativo degli artt. 544-bis ss., una o più ipotesi aggravate in relazione alle condotte che provocano, oltre che un danno al bene-animale, anche un danno al bene-patrimonio, procedendo oltretutto al raccordo tra tali aggravanti e le altre vecchie o nuove (tra cui principalmente quella, già vista, legata alla pluralità degli animali lesi).

L'ultima novella che occorre commentare è quella prevista dall'art. 8 del d.d.l. S. 1308, il quale, introducendo l'art. 25-undevicies d. lgs. 231/01, rende tutti i citati delitti contro gli animali reati presupposto della responsabilità da reato degli enti. La scelta, ad avviso di chi scrive, è da condividere, atteso che – come si tornerà a dire in conclusione – buona parte degli sforzi tesi alla protezione del benessere animale devono essere compiuti nei contesti legati allo sfruttamento economico-imprenditoriale degli animali (in primis, l'allevamento a fini alimentari). Contesti che – come noto – hanno una base assolutamente lecita e sono principalmente gestiti persone giuridiche potenzialmente soggette al d. lgs. 231/01.

L'unico dubbio, peraltro, di scarso rilievo, concerne l'ultimo comma dell'art. 8, il quale esclude la responsabilità dell'ente nei casi previsti dall'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. Più che criticabile, ad avviso di chi scrive, tale previsione si rivela del tutto inutile, atteso che la citata disposizione di coordinamento prevede una causa di giustificazione²⁹, come tale *ex se* idonea a escludere la responsabilità dell'ente già secondo i principi generali.

7. Conclusioni e prospettive

In conclusione, il d.d.l. in commento contiene una novità apprezzabile ed estremamente rilevante, consistente nel definitivo passaggio dalla tutela del sentimento per gli animali alla tutela dell'animale in sé. Si tratta del completamento di un epocale

²⁹ FASANI, La selezione e la graduazione dell'ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento degli interessi politico-criminali, cit., p. 144 ss.



cambio di prospettiva, che comporterà importanti mutamenti nell'esegesi della legislazione in materia di tutela del benessere degli animali.

Per il resto – come visto – le novelle introdotte sono scarsamente significative e costellate da talune imprecisioni tecniche.

Giunti al termine di questo percorso, ritengo opportuno svolgere una riflessione conclusiva di più ampio respiro, che guardi dall'altro, in termini critici, l'attuale approccio politico-criminale alla questione animale.

Per le descritte ragioni di attrazione del consenso popolare e di impiego simbolicoespressivo del diritto penale, i recenti dibattiti pubblici in materia di tutela degli animali e le conseguenti proposte di legge (inclusa quella in commento) tendono a concentrarsi su un determinato *tipo d'autore*, ossia sul maltrattatore di animali, su colui che con crudeltà sevizia inutilmente esseri indifesi. L'attenzione va, ad esempio, alle terribili vicende di cronaca che vedono cani impiccati, gatti incendiati e animali trascinati da veicoli a motore.

È a tale ambito criminologico che il legislatore si riferisce quando introduce requisiti di crudeltà, di volontaria protrazione delle sofferenze, di sevizie, di strazio.

Se non che, questa tipologia di autori e di condotte, pur senz'altro meritevoli di essere fermamente contrastati con lo strumento penale, rappresentano, a livello statistico, una piccola "nicchia criminologica", che non deve affatto assorbire l'interesse dell'opinione pubblica e del legislatore.

Sfogliando un qualsiasi repertorio giurisprudenziale, infatti, si comprende agevolmente come la partita della tutela degli animali non si giochi realmente su questo tavolo (quantomeno a livello numerico). In giurisprudenza, piuttosto, la fanno da padroni i reati che si sviluppano nell'ambito delle attività che hanno una base di liceità: allevamento, addestramento, trasporto, macellazione, caccia ecc.

È in questi diversi settori, cui sono tendenzialmente estranei i concetti di crudeltà, strazio e sevizie, che si sviluppano la maggior parte delle situazioni che sfociano in lesioni del benessere degli animali ed è in questi settori, di conseguenza, che deve essere implementata una politica (anche criminale) razionale ed efficiente.



Più che in aumenti di pena e più che nella demonizzazione dell'autore-seviziatore di animali in una logica di diritto penale del nemico, il vero sforzo del legislatore dovrebbe concentrarsi, anche attraverso l'impiego di saperi interdisciplinari, sul terreno della regolamentazione delle attività umane che contemplano l'impiego di animali.

E, da questo punto di vista, riconosciuto finalmente l'animale quale bene giuridico, due sono i temi centrali che nei prossimi tempi dovranno essere meglio affrontati a livello prima politico e poi politico-criminale.

Il primo tema è quello legato a un più accurato bilanciamento degli interessi che si contrappongono nello svolgimento delle citate attività umane che coinvolgono gli animali. Sul punto, occorrerà prendere posizione in merito alla prevalenza o subvalenza del bene-animale rispetto ai diversi interessi che spingono l'uomo a maltrattare gli animali o, comunque, a forzarli in situazioni che contrastano con le loro caratteristiche etologiche. Tale ponderazione imporrà necessariamente di dotare il bene-animale di un (seppur provvisorio) rango valoriale definito, magari non gradito né a coloro che lo vorrebbero assolutamente prevalente né a coloro che lo vorrebbero completamente recessivo. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile prendere posizioni razionali, che consentano di differenziare le situazioni nelle quali gli animali sono impiegati in vista del soddisfacimento di importanti controinteressi umani da quelle nelle quali tale impiego possiede esclusivamente finalità ludico-ricreative.

Il secondo tema, strettamente connesso al primo, è quello legato alla conseguente necessità di delimitare e regolamentare le suddette attività lecite secondo standard differenziati. A seconda degli interessi di cui sono foriere, in particolare, le attività che comportano l'impiego di animali potrebbero, infatti, essere radicalmente vietate, ovvero autorizzate attraverso la creazione di aree di rischio consentito caratterizzate da ampiezze diversificate.

Questi essenziali interventi del legislatore dovrebbero, anzitutto, investire la normativa extrapenale di settore, cui – come noto – l'art. 19-*ter* disp coord. c.p. rinvia. È in tali contesti normativi, infatti, più vicini alle attività da regolamentare, che devono essere risolti i conflitti tra diritti e interessi, secondo le consuete dinamiche che caratterizzano il requisito dell'antigiuridicità.



Solo in un secondo momento, si potrebbero anche immaginare interventi di carattere squisitamente penalistico, magari improntati all'introduzione, in queste attività a base lecita, di strategie di criminalizzazione diversificate, che prendano in considerazione il tipo criminologico del tutto differente che caratterizza questo settore, tendenzialmente ricollegabile alla criminalità economica.